

Cass., civ. sez. II, del 23 luglio 2019, n. 19833

1.= Con il primo motivo

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe applicato correttamente la normativa di cui all'art. 476 cod. civ., non avendo considerato che l'accettazione tacita dell'eredità presuppone una manifestazione di volontà concludente del chiamato, che non può scaturire da dichiarazioni di terzi inconcludenti. La Corte distrettuale, per altro avrebbe mal valutato le lettere scritte dalla DLL e dal marito della DLL, dando solo una sostanza giuridica che non avevano e non potevano avere.

Il motivo è infondato

La normativa di cui agli artt. 475 e ss. cod. civ. prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità, quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita (di eredità), che si verifica, quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore; che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere.

Di norma, poi, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità: a) la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione, oppure l'esperire l'azione di riduzione, l'azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota; b) l'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto; c) l'azione di divisione ereditaria posto che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede; d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello; e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell'eredità; f) ed infine, secondo la dottrina più attenta, anche, la voltura catastale determinerebbe un'accettazione tacita dell'eredità, nella considerazione che, solo chi intenda accettare l'eredità, assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal de cuius a se stesso.

Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha accertato, con un giudizio di merito, non censurabile nel giudizio di legittimità, che DLL A, DL T e DL T, avevano accettato l'eredità del proprio genitore con comportamento concludente e, in particolare, avendo rispettivamente con missiva del 12 settembre 1991, del 2 ottobre 1991, e del 19. Settembre 1991, chiesto ai propri fratelli la divisione ereditaria. Come ha avuto modo di chiarire la sentenza impugnata: "(...) Contrariamente va, invero, osservato che non solo nella missiva 12.9.1991 (doc. 4 DLL A), inviata da DLL A a tutti i fratelli (N, V, B, T e T), viene dato per pacifico che anche T e T sono eredi del padre, ma anche nella risposta di DLT (tramite DGL) del 2.10.1991 (doc. 5 DLL A) e nella risposta di DLT del 19.9.1991 (doc. 7 DLL A) non è messa in discussione una tale qualità, tanto che si fa riferimento alla questione della "divisione dei beni" e viene data la "disponibilità per un incontro amichevole per farsi valere i nostri diritti", il che non avrebbe avuto ragione di essere se T e T non si ritenessero eredi e non avessero accettato l'eredità.

Le citate missive non vanno valorizzate come trattative da farsi valere quali fatti interruttivi della prescrizione (come pretenderebbe DL B), ma quale accettazione tacita dell'eredità, quale

comportamento concludente delle chiamate all'eredità, implicito dell'accettazione medesima. Difatti, va osservato che l'accettazione dell'eredità (che determina l'acquisto della qualità di erede, a norma dell'art 459 cod. civ.) può avvenire - e si perfeziona senza bisogno di essere portata a conoscenza di altri interessati - in forma tacita, ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, il che ben può concretizzarsi nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa (). D'altro canto, lo stesso DL B, nell'eccepire in primo grado, la carenza di legittimazione dell'attrice per essere già intervenuta la divisione con le assegnazioni corrispondenti agli attuali possessi, ha implicitamente dato per pacifico che anche le sorelle convenute fossero eredi (...)"

Non vi è ragione, per altro, di ritenere che le missive richiamate, della cui esistenza non si dubita, non integrassero gli estremi di un'accettazione tacita, posto che trattasi di un fatto accertato dalla Corte distrettuale e il ricorrente non ha riprodotto il contenuto delle stesse per evidenziarne l'inidoneità allo scopo di cui si dice.

2.= Va qui ulteriormente precisato che il comportamento concludente del chiamato all'eredità ai fini dell'accettazione, contrariamente a quanto ritiene DL B (attuale ricorrente) (pag. 6 del ricorso), e come, invece, ha chiarito la stessa Corte distrettuale, sopra riportata, non necessita, sempre che risponde ai presupposti di cui si è detto, di un'accettazione degli altri coeredi dovendosi considerare che l'accettazione è rivolta all'eredità e ancor meglio a tradurre la chiamata ereditaria nella qualità di erede, indipendentemente, e/o a prescindere, di un intervento adesivo degli altri coeredi.